



COMUNE DI MONTAGNAREALE

*Città Metropolitana
Ex Provincia di Messina
Area Affari Generali*

DETERMINA SINDACALE N. 12 DEL 28/12/2015

OGGETTO:	Contenimento della spesa per attribuzione della responsabilità dell'Area Servizi Generali e dell'Area Tecnica al Sindaco
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL SINDACO

RICHIAMATI l'art. 53, comma 23, della Legge 23.11.2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001), come modificato all'art.29, comma 4, della legge 448 del 28.12.2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002), che così recita: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97 comma 4 lett. d) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'art. 3 commi 2, 3, 1 del D.Lgs. 03.02.1993 n. 29, e successive modificazioni e all'art. 107 del predetto Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi, ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio";

• Atteso che l'art. 26 del vigente Statuto Comunale, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 03/03/2004 (pubblicato sulla GURS n. 19 del 30/04/2004), prevede che il Sindaco possa attribuire a sé ed ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica-gestionale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 104 del 21/06/2001, che all'art. 7 definisce la dotazione organica del personale di questo Ente, come modificata con Deliberazione di Giunta Municipale n. 142 del 29/12/2011, e che si articola in n. 3 Aree (Area Servizi Generali, Area Servizio Economico-Finanziario ed Area Tecnica);

VISTO l'art. 22 della L. R. n. 22/2008, in base al quale "i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli Uffici e dei Servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa è documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio";

RITENUTO che questo Ente si è avvalso della predetta facoltà;

RILEVATO in particolare che il Sindaco, con propria Determina n. 27 del 01.07.2008 ha assunto la responsabilità dell'Area Servizi Generali e con propria Determina n. 28 del 7 maggio 2014 ha assunto la responsabilità dell'Area Tecnica;

DATO ATTO che l'attribuzione della responsabilità dell'Area Servizi Generali e dell'Area Tecnica in capo al Sindaco comporta un sicuro risparmio di spesa, in quanto, ai sensi dell'art. 10 del CCNL del comparto Enti Locali del 31.03.1999, ai dipendenti di categoria D incaricati di posizione organizzativa spetta una retribuzione di posizione che varia da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 12.911,42 annui lordi per tredici mensilità;

CONSIDERATO che gli incarichi di posizione organizzativa possono essere conferiti solo al personale della categoria D, salvo che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 (ovvero la mancanza nella dotazione organica degli Enti di posti di categoria D), in presenza delle quali questi, eccezionalmente, possono essere conferiti anche al personale delle categorie C e B, con una retribuzione di posizione che varia da un minimo di € 3.098,74 ad un massimo di € 7.746,85 annui lordi per tredici mensilità;

Dato atto che, inoltre, ai sensi dell'art. 10 del CCNL del comparto Enti Locali del 31.03.1999, a seguito di valutazione annuale, l'importo della retribuzione di risultato da corrispondere ai titolari di posizione organizzativa varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita;

DETERMINA

DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.

DI DARE atto che, per effetto di quanto esposto in premessa, si verifica un contenimento della spesa in misura corrispondente alle indennità di posizione e di risultato che, ai sensi degli art. 10 e 11 del CCNL del comparto Enti Locali del 31.03.1999, avrebbero dovuto essere attribuite ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa.

Il Sindaco
Dott. Ing. Anna Sidoti

